

Risultati**CAMPIONATO SERIE D MASCHILE****GIRONE B 1/R**

ATLETICO ROCCAMASSIMA	DON BOSCO GENZANO	6 - 5
CAMPUS APRILIA SSD S.R.L.	PAVONA S.EUGENIO I PAPA	6 - 5
LAVINIO	SPQV VELLETRI CALCIO	9 - 2
PRO CALCIO CECCHINA	POL. GENZANO DI ROMA	6 - 5
TEAM NUOVA FLORIDA 2005	MATRIX FUTSAL	4 - 2

GIRONE C 1/R

ATLETICO APPIO	EDILISA	0 - 6
ATLETICO ROMANINA	APPIO FUTSAL	3 - 2
COLLI ALBANI CALCIO A 5	POLISPORTIVA CIAMPINO	7 - 5
INDIPENDIENTE CIAMPINO	CIAMPINO CITY FUTSAL	3 - 3
SAN FRANCESCO	FORTY FIGHTERS	3 - 7

GIRONE D 1/R

EMMESSE SPORT	REAL LEGIO COLLEFERRO CA5	4 - 2
LUDIS ITALICA	REAL ROMA SUD A.S.D.	3 - 5
NOVA 7	FRASSATI C5	2 - 3
SAN LUCA FUTSAL	REAL TURANIA CALCIO	8 - 3
VIRTUS SAN GIUSTINO	VALMONTONE CALCIO	6 - 1

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE**GIRONE A 12/A**

A.M.B. FROSINONE C5	FUTSAL SETTECAMINI	7 - 1
BORGATA TOR SAPIENZA	FORTE COLLEFERRO A.S.D.	1 - 2
FB5 TEAM ROME A R.L.	AUDACE 1919	6 - 0
NOVA 7	VIRTUS LAZIO	V.D.G.S.
PRO CALCIO CECCHINA	LATINA MMXVII FUTSAL	3 - 4
WOMEN ROMA CALCIO A 5	LAUNDROMAT GAETA FUTSAL	-

GIRONE B 12/A

ARANOVA	CASPERIA	2 - 6
LUISS S.S.D.A R.L.	REAL FIUMICINO	1 - 4
NORDOVEST	SAN PIO X S.S.D. ARL	0 - 2
OXYGENE	TORRINO C5 VILLAGE	3 - 1
SPORT SABINA 2021	LEDESMA ACADEMY	5 - 8
ULIVI VILLAGE CALCIO	D.L.F. CIVITAVECCHIA	7 - 0

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco La Musta nella seduta del 08 Marzo 2022:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GARE DEL 4/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 ATLETICO ROCCAMASSIMA
Per corali insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 75,00 VIRTUS LAURENTINO 80
Per corali insulti da parte di propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Euro 50,00 SAN FRANCESCO
Per carenze funzionali nello spogliatoio dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 3/2022

MASSI MATTEO (ATLETICO ROCCAMASSIMA)
Allontanato per continue proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAPURALI DANIELE (REAL LEGIO COLLEFERRO CA5)
Espulso per espressione blasfema.
Dall'esterno del terreno di gioco rivolgeva insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE DOMINICIS MIRKO (DON BOSCO CINECITTA C5) DAMIANI CRISTIAN (LUDIS ITALICA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE ALBERTO (CIAMPINO CITY FUTSAL) BALESTRIERI GIANMARCO (LUDIS ITALICA)
MIRCHEV (REAL LEGIO COLLEFERRO CA5) CAPOGNA FRANCESCO (SAN FRANCESCO)
STANISLAVPETROV

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PAPILI ALESSIO	(INDIPENDIENTE CIAMPINO)	DEMILIA EMANUELE	(VALMONTONE CALCIO)
----------------	--------------------------	------------------	---------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COVELLUZZI CARMINE	(COLLI ALBANI CALCIO A 5)	CENCIARELLI MATTEO	(EDILISA)
BONANSINGO MATTIA	(LUDIS ITALICA)	DIANA MATTEO	(PRO CALCIO CECCHINA)
MARTINI LORENZO	(SAN LUCA FUTSAL)		

GARE DEL 5/ 3/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 75,00 CS LAURENTUM

Perchè proprio sostenitore rivolgeva insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VILLANI VINCENZO	(CS LAURENTUM)	BELLONI MAURIZIO	(REAL PALOMBARA 1923)
------------------	----------------	------------------	-----------------------

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMM. SERIE D ROMA

GARE DEL 18/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/ 2/2022 LUISS S.S.D.A R.L. - CASPERIA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 72 del 23.2.2022;

Preso atto del ricorso presentato dalla SOC. LUISS SSD, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art 67, commi 1) e 2) del C.G.S. pertanto deve essere considerato inammissibile.

Premesso ciò, dall'esame degli atti di gara, che giova ricordarlo, formano, per questo Giudice, fonte unica di prova, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., è emerso che l'arbitro raggiungeva l'impianto sportivo in ritardo sull'orario fissato per l'inizio della gara, ma nei limiti del tempo di attesa, constatando la presenza della sola SOC. CASPERIA, e la totale assenza di tutti i tesserati della SOC. LUISS .

Dopo aver provveduto al riconoscimento dei tesserati della SOC. CASPERIA, l'arbitro poteva lasciare l'impianto sportivo unitamente ai tesserati presenti.

Allegava la lista di gara al rapporto arbitrale.

Pertanto, preso atto che la gara non è stata disputata per assenza della SOC. LUISS che deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art 10 e 67 del C.G.S. e l'art. 53, commi 29 e 7) delle N.O.IF

P.Q.M.

DECIDE

- A) Di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla SOC. LUIS SSD;
- B) Di infliggere alla SOC. LUISS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;
- C) Di comminare alla SOC. LUISS l'ammenda di Euro 200 (1^ rinuncia)
Il contributo ricorso va incamerato ai sensi dell'art. 48 del C.G.S.

GARE DEL 4/ 3/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/ 3/2022 NOVA 7 - VIRTUS LAZIO

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società Virtus Lazio.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Considerato che la Società Virtus Lazio ha rinunciato per la seconda volta a disputare gare del campionato di appartenenza; Visto l'art.53, commi 5 e 8 delle NOIF;

PQM

DECIDE

- A) Di considerare la Società Virtus Lazio esclusa dal campionato di appartenenza
- B) Tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria;
- C) Che le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata Società osserveranno un turno di riposo;
- D) Di comminare alla stessa Società Virtus Lazio l'ammenda prevista per l'esclusione dal campionato, fissata in Euro 2.000

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICAPER UNA GARA EFFETTIVA

PIROMALLI ALESSANDRO (TORRINO C5 VILLAGE)

Espulso per doppia ammonizione.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOPPI VALENTINA (D.L.F. CIVITAVECCHIA)

IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO

Publicato in Roma il 09 Marzo 2022

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto